



COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI

UFFICIO TECNICO

AREA URBANISTICA, AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Piazza Moro 1, 09010 S. ANNA ARRESI - Tel. 0781.9669211/213 Fax. 0781.966384
mail : e.figus@comune.santannaarresi.ca.it/urbanistica@comune.santannaarresi.ca.it
P.IVA 01351570922 C.F. 81001910926

**BENVENUTI A
SANT'ANNA
ARRESI
CITTA' DELLA
MUSICA
E DEL VINO.**

REGOLAMENTO COMUNALE APPRODO CANALE DI PORTOPINO



COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI

UFFICIO TECNICO

AREA URBANISTICA, AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Piazza Moro 1, 09010 S. ANNA ARRESI - Tel. 0781.9669211/213 Fax. 0781.966384
mail : e.figus@comune.santannaarresi.ca.it/urbanistica@comune.santannaarresi.ca.it
P.IVA 01351570922 C.F. 81001910926

**BENVENUTI A
SANT'ANNA
ARRESI
CITTÀ DELLA
MUSICA
E DEL VINO.**

ART. 1 DEFINIZIONI GENERALI

1.1 Premessa

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento dell'Approdo del Canale di Portopino, gli impianti, le strutture, gli specchi acquei e le aree a terra così come individuati nella concessione rilasciata dalla RAS Assessorato EELL Sezione Demanio e Patrimonio, con particolare riferimento al Codice della Navigazione e delle disposizioni specifiche in materia emanate dalla Autorità Marittima competente.

1.2 Definizioni

Nel presente Regolamento, con il termine di "Concessionario" si intende il Comune di Sant'Anna Arresi, quale soggetto che assume i conseguenti diritti e doveri rispetto all'Amministrazione Concedente.

Con il termine "Utente" verrà identificata la persona fisica, giuridica o l'ente al quale è assegnato il diritto di ormeggio e fruizione dei relativi servizi o che comunque ne usufruisca, nonché tutti coloro che anche occasionalmente frequentino l'Approdo del Canale di Portopino e/o l'intera area demaniale in concessione al Comune di Sant'Anna Arresi.

Con il termine di "Unità" saranno indicate imbarcazioni, natanti da diporto e qualsiasi altro mezzo nautico.

Le norme contenute nel presente Regolamento dovranno essere scrupolosamente osservate da tutti gli utenti dell'Approdo e da chiunque, a qualsiasi titolo, anche occasionalmente vi acceda.

1.3 Modifiche e aggiornamenti

Il Concessionario si riserva di aggiornare in ogni momento, previa approvazione della Autorità Marittima il presente Regolamento, con ulteriori disposizioni che si rendessero necessarie per la migliore efficienza delle strutture dell'Approdo del Canale di Portopino.

ART. 2 ORGANIZZAZIONE INTERNA

Il Concessionario provvede, di norma, direttamente alla gestione dell'Approdo.

La Direzione dell'Approdo è affidata, con apposita Deliberazione di Giunta Comunale, a personale di fiducia del Concessionario, al quale vengono attribuiti i poteri e le risorse necessarie alla gestione dell'Approdo, alla fornitura dei servizi e delle prestazioni accessorie connesse.

Il Concessionario, previa autorizzazione dell'Autorità competente, secondo il disposto dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione, potrà affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione.

Ai sensi del medesimo articolo del Codice della Navigazione, può essere altresì affidata ad altri soggetti, in casi eccezionali e per periodi determinati, la gestione di attività secondarie nell'ambito della concessione.



COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI

UFFICIO TECNICO

AREA URBANISTICA, AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Piazza Moro 1, 09010 S. ANNA ARRESI - Tel. 0781.9669211/213 Fax. 0781.966384
mail: e.figus@comune.santannaarresi.ca.it/urbanistica@comune.santannaarresi.ca.it
P.IVA 01351570922 C.F. 81001910926

**BENVENUTI A
SANT'ANNA
ARRESI
CITTÀ DELLA
MUSICA
E DEL VINO.**

Con le stesse modalità sopra descritte, il Concessionario potrà avvalersi della collaborazione non onerosa di Enti Pubblici, enti privati o associazioni costituite senza fini di lucro, con la tassativa esclusione di attività commerciali.

ART. 3 NORME GENERALI DI CIRCOLAZIONE ACCOSTO DEL NAVIGLIO

3.1 Generalità

L'approdo è consentito al naviglio in genere, secondo la disponibilità e secondo le indicazioni riportate al successivo articolo 6.

Lo specchio acqueo portuale incluso nella concessione è normalmente destinato a manovre di ormeggio e disormeggio e a rotte di ingresso, transito e uscita delle imbarcazioni.

L'utente, nell'eseguire le manovre all'interno del canale e in particolare quelle di attracco e di partenza, dovrà attenersi alle disposizioni impartite dall'Autorità Marittima e a quelle del presente Regolamento, nonché alle indicazioni scritte o verbali impartite dalla Direzione del Canale Approdo o dal personale da essa dipendente, pur restando l'utente pienamente responsabile dell'attuazione della propria manovra.

L'utente, per ragioni di sicurezza e di soccorso, dovrà dare, per quanto possibile, preventiva comunicazione alla Direzione del Canale - Approdo delle proprie intenzioni in merito alla navigazione (rotta, destinazione, etc.) che sta per intraprendere al momento di uscire dal canale.

Eccezion fatta per espressa diversa disposizione dell'Autorità marittima, la velocità massima consentita all'interno del canale e nello specchio acqueo di ingresso è di 3 (tre) nodi e in ogni caso è obbligatorio osservare le seguenti prescrizioni:

- a) all'interno del canale, è fatto obbligo di rispettare il proprio turno di manovra, secondo le vigenti norme per prevenire gli abbordi in mare ed in base al prudente apprezzamento delle condizioni meteo - marine;
- b) navigazione a lento moto manovrando con perizia marinaresca e prendendo ogni accorgimento utile al fine di non provocare alcun inquinamento marino nonché danni alle unità ormeggiate e/o in transito;
- c) sosta di unità presso il canale di accesso e imboccatura ed ogni altra manovra che costituisca ostacolo alla navigazione in condizioni di sicurezza;
- d) rispetto di tutte le norme in materia di sicurezza della navigazione, salvaguardia dell'ambiente marino, tutela della pubblica incolumità, delle ordinanze e di ogni altra disposizione dell'Autorità Marittima.

3.2 Ancoraggio

Tranne che per casi di forza maggiore è vietato dar fondo e rimanere all'ancora all'interno dello specchio acqueo in concessione senza il permesso della Direzione del Canale.

3.3 Ormeggi

È consentito l'ormeggio:

- a) nel tratto banchinato fino al ponte carrabile su entrambe le sponde;



COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI

UFFICIO TECNICO

AREA URBANISTICA, AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Piazza Moro 1, 09010 S. ANNA ARRESI – Tel. 0781.9669211/213 Fax. 0781.966384
mail : e.figus@comune.santannaarresi.ca.it/urbanistica@comune.santannaarresi.ca.it
P.IVA 01351570922 C.F. 81001910926

**BENVENUTI A
SANT'ANNA
ARRESI
CITTÀ DELLA
MUSICA
E DEL VINO.**

b) alle unità con pescaggio non superiore a 1 metro e con l.f.t. fino a 8.00 mt, fatta eccezione per le imbarcazioni da pesca di cui al successivo articolo 7;

c) alle unità il cui proprietario abbia preventivamente comunicato al Comune di Sant'Anna Arresi, i dati e le caratteristiche della propria unità e del relativo motore, unitamente alle proprie generalità e ad un numero telefonico di propria reperibilità.

Le imbarcazioni devono essere ormeggiate in sicurezza e secondo le corrette norme marinesche.

L'utente è tenuto alla custodia, manutenzione e sostituzione delle cime di ormeggio da bordo alla banchina, della cui efficienza ed adeguatezza è il solo ed unico responsabile.

La Direzione può sostituire d'autorità ogni cima di ormeggio, con facoltà di rivalsa sull'utente, qualora ravvisasse in essa uno stato di precarietà tale da inficiare la sicurezza.

L'utente non può modificare il sistema di ormeggio né i sistemi di erogazione dei servizi sussidiari, senza la preventiva autorizzazione della Direzione.

Al fine di prevenire l'usura delle cime di ormeggio (e della pavimentazione in legno dei pontili), gli utenti sono obbligati a ricoprire le gasse dei loro cavi a terra con adeguate protezioni.

La Direzione si riserva comunque di sostituire detti cavi, qualora ne verificasse l'inadeguatezza, con facoltà di rivalsa sull'utente.

ART. 4

CASI DI FORZA MAGGIORE E DI EMERGENZA

Fermi restando i compiti ed i poteri dell'Autorità marittima in materia di soccorso in mare, in caso di particolari condizioni metereologiche, di pericolo per la vita umana o in qualsiasi altra situazione di pericolo valutata tale dalla Direzione, la quale potrà utilizzare per i servizi di emergenza anche il personale salariato delle imbarcazioni presenti.

In tali casi sugli utenti incombe l'obbligo di mettere gratuitamente a disposizione il personale dipendente. La Direzione del Canale – Approdo si riserva la facoltà di variare temporaneamente i posti di ormeggio per condizioni meteo, motivi di sicurezza, lavori manutenzioni o cause di forza maggiore ritenute tali a giudizio insindacabile dalla Direzione medesima, previa comunicazione agli utenti interessati.

Eventuali barche in avaria o prive di equipaggio, ove ricorrano gli eventi sopradetti, potranno essere rimosse a cura e con il personale della Direzione senza necessità di apposita autorizzazione dell'utente.

Qualora un'imbarcazione affondi entro l'ambito portuale o nella zona di accesso al canale, fermo restando quanto disposto dal Codice della Navigazione, l'utente è obbligato alla relativa rimozione o allo smantellamento dopo aver avuto l'approvazione da parte dell'Autorità Marittima e, per quanto di competenza, della Direzione.

ART. 5

SCIVOLI DI VARO E ALAGGIO

Le imbarcazioni che usufruiscono degli scivoli di varo e alaggio, posti uno presso l'imbocco del canale e uno presso il ponte militare e che utilizzano lo specchio acqueo antistante, devono limitare le operazioni al tempo strettamente necessario per le operazioni di varo e alaggio, liberando prontamente l'area una volta concluse le operazioni suddette. Quelle in attesa, dovranno mantenersi a distanza di sicurezza dalle suddette unità.



COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI

UFFICIO TECNICO

AREA URBANISTICA, AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Piazza Moro 1, 09010 S. ANNA ARRESI - Tel. 0781.9669211/213 Fax. 0781.966384
mail : e.figus@comune.santannaarresi.ca.it/urbanistica@comune.santannaarresi.ca.it
P.IVA 01351570922 C.F. 81001910926

**BENVENUTI A
SANT'ANNA
ARRESI
CITTÀ DELLA
MUSICA
E DEL VINO.**

Nei tratti di banchina prossimi agli scivoli è rigorosamente vietato l'ormeggio senza la preventiva autorizzazione della Direzione.

ART. 6 ORMEGGIO DEL NAVIGLIO

6.1 Posti di ormeggio

Le banchine e i pontili del Canale-Approdo consentono l'ormeggio di natanti, imbarcazioni da diporto e nella banchina ad esso riservata, al ceto peschereccio locale di cui al successivo art. 7.

Gli ormeggi sono classificati, come di seguito, in base alla lunghezza dei natanti ovvero delle imbarcazioni a remi, a vela e/o motore, fatto salvo quanto indicato al precedente articolo 3:

- classe A fino a mt 4,50
- classe B da mt 4,51 a mt 5,50
- classe C da mt 5,51 a mt 6,50
- classe D da mt 6,51 a mt 8,00

L'utente dovrà dichiarare le esatte dimensioni della sua imbarcazione, a pena di inammissibilità della domanda di ormeggio. La Direzione si riserva la facoltà di disporre l'immediato allontanamento dell'unità qualora l'imbarcazione dovesse risultare di dimensioni maggiori di quelle dichiarate.

Tali dimensioni si intendono riferite agli effettivi ingombri della imbarcazione (compresa la eventuale delfiniera, plance, pulpito, parabordi, motore fuori bordo e qualsiasi altra sopraelevazione, quali pinne stabilizzatrici, lancia su gru a poppa, bracci fissi, etc.).

A ciascun posto di ormeggio può essere attraccata una sola imbarcazione.

Tutte le unità di classe A, B e C che usufruiranno dell'impianto di catenaria, dovranno di massima essere ormeggiate "di poppa", conformemente alle indicazioni date dal personale della Direzione.

Tutte le unità di classe D, che ormeggeranno in murata, dovranno obbligatoriamente rivolgere la prua verso l'uscita del canale.

Gli utenti devono far uso delle attrezzature esistenti (anelli, catenaria, cavi e funi, etc) senza recare alcun danno alle stesse.

Il concessionario non risponde per eventuali furti dei natanti o di imbarcazioni ormeggiate, nè per atti di vandalismo a danno degli stessi, nè per eventuali furti delle attrezzature delle dotazioni a bordo.

È fatto assoluto divieto agli utenti di effettuare innovazioni non autorizzate dalla Direzione inerenti l'assetto ed il funzionamento dell'impianto di catenaria e delle infrastrutture di servizio.

Gli utenti al momento della richiesta di ormeggio, utilizzando l'apposita modulistica, dovranno sottoscrivere una "dichiarazione di responsabilità e di manleva", nonchè di accettazione del presente Regolamento.

6.2 Assegnazione di un posto di ormeggio

La Direzione assegnerà i posti barca rispettando l'ordine cronologico di arrivo delle domande di assegnazione, fino alla concorrenza degli ormeggi disponibili per la classe di appartenenza del natante o dell'imbarcazione, indicati nella stessa richiesta.

La disposizione delle imbarcazioni e/o dei natanti all'interno del Canale, come meglio evidenziata nella planimetria allegata, è così costituita:



COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI

UFFICIO TECNICO

AREA URBANISTICA, AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Piazza Moro 1, 09010 S. ANNA ARRESI – Tel. 0781.9669211/213 Fax. 0781.966384
mail : e.figus@comune.santannaarresi.ca.it/urbanistica@comune.santannaarresi.ca.it
P.IVA 01351570922 C.F. 81001910926

**BENVENUTI A
SANT'ANNA
ARRESI
CITTÀ DELLA
MUSICA
E DEL VINO.**

- anelli da 1 a 7: ormeggi riservati per la Guardia Costiera e la Protezione Civile
- anelli da 8 a 72 : imbarcazioni/natanti di classe D
- anelli da 73 a 78: imbarcazioni/natanti di classe B
- anelli da 79 a 81: libero transito
- anelli da 82 a 110: imbarcazioni/natanti di classe B
- anelli da 111 a 140: imbarcazioni/natanti di classe A
- anelli da 144 a 172: imbarcazioni/natanti di classe C
- anelli da 173 a 240: imbarcazioni/natanti di classe D
- anelli da 241 a 279: banchina riservata al ceto peschereccio locale di cui al successivo articolo 7
- pontile in legno: riservato al ceto peschereccio locale di cui al successivo articolo 7.

Le domande di assegnazione dovranno contenere i dati identificativi del proprietario dell'imbarcazione (generalità, codice fiscale/partita iva, recapito telefonico) e quelli identificativi dell'imbarcazione/natante (iscrizione nel Registro, dati dimensionali, fotografie, matricola motore, copia libretto di immatricolazione).

I dati verranno inseriti in apposite schede costituenti il libro matricola.

L'atto di assegnazione del posto ormeggio si perfeziona con la sottoscrizione di un contratto di cessione temporanea del diritto di utilizzo di ormeggio sia di utenti singoli che di soggetti quali gli Enti o Associazioni di cui al precedente art. 2, quarto capoverso, limitatamente ai soci.

La durata massima del contratto sarà pari ad un anno coincidente con l'anno solare, eventualmente rinnovabile per un periodo non superiore alla durata della concessione.

L'assegnazione del diritto di utilizzo di un posto di ormeggio e dei relativi servizi portuali ha carattere rigorosamente personale.

Ove l'utente voglia rinunciare temporaneamente ad utilizzare il posto di ormeggio assegnatogli, potrà farlo esclusivamente a favore della Direzione, dandone comunicazione scritta ed indicando il periodo di tempo per il quale la rinuncia avrà effetto.

A fronte di tale rinuncia non è dovuto all'utente alcun corrispettivo salvo, a richiesta, il rimborso, secondo tempi, modalità e procedure del Concessionario, della quota versata e relativa al periodo di non utilizzo.

6.3 Disponibilità del posto di ormeggio

L'utente ha piena disponibilità dell'ormeggio a lui assegnato, che la Direzione si impegna a mantenere libero.

In caso di assenza dall'ormeggio dell'imbarcazione per un periodo superiore a 15 giorni, la Direzione potrà assegnare ad altri l'ormeggio in via temporanea.

L'utente è tenuto a comunicare alla Direzione ogni uscita dell'imbarcazione di durata superiore ai 2 giorni.

Gli ormeggi sono annotati in apposito registro, debitamente numerato e vistato dal Segretario Comunale, presso la Direzione, con l'indicazione dei nominativi degli utenti, i quali hanno l'obbligo di rispettare l'assegnazione ricevuta. Detto registro è a disposizione dell'Autorità Marittima e delle Forze di Polizia per eventuali controlli.

6.4 Durata dell' ormeggio

La sosta è calcolata in giornate o frazioni di giornata di presenza.



COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI

UFFICIO TECNICO

AREA URBANISTICA, AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Piazza Moro 1, 09010 S. ANNA ARRESI – Tel. 0781.9669211/213 Fax. 0781.966384
mail : e.figus@comune.santannaarresi.ca.it/urbanistica@comune.santannaarresi.ca.it
P.IVA 01351570922 C.F. 81001910926

**BENVENUTI A
SANT'ANNA
ARRESI
CITTÀ DELLA
MUSICA
E DEL VINO.**

Per “ giornata di presenza” deve intendersi il periodo di ventiquattro ore, a decorrere dall’ora dell’inizio dell’immobilizzazione del posto di ormeggio sino alla stessa ora del giorno successivo. Per “frazione di giornata” deve intendersi un numero di ore inferiore a ventiquattro, eventualmente eccedente la giornata di presenza piena, frazione per la quale va corrisposto quanto previsto dalle tariffe in vigore per la giornata piena.

6.5 identificazione delle imbarcazioni e contrassegni

Tutti gli utenti, indipendentemente da tipo di posto ormeggio occupato, all’arrivo per la prima volta nel Canale-approdo devono recarsi presso la Direzione e compilare una “Dichiarazione di arrivo”, nella quale verranno riportati tutti i dati dell’unità e dell’utente nonché le condizioni di ormeggio. L’utente è responsabile sia ai fini amministrativi che operativi, della veridicità della propria dichiarazione di arrivo.

Ogni unità ormeggiata deve essere chiaramente identificabile dal personale della Direzione. L’utente deve perciò provveder a che il nome o la matricola della propria unità sia chiaramente distinguibile dalla banchina o dal pontile.

Per i natanti o le imbarcazioni prive di numero di matricola, nome o altro segno distintivo, l’utente deve richiedere alla Direzione un contrassegno numerato da tenere a bordo in posizione ben visibile.

In caso di mancata o impossibile identificazione, la Direzione riterrà abusivo l’ormeggio e disporrà il ripristino della disponibilità dello stesso.

ART. 7

BANCHINA E PONTILE PESCATORI

La banchina e il pontile definiti come al precedente articolo 6, saranno lasciati in uso al cetolo peschereccio locale.

La individuazione dei posti e gli assegnatari di essi, sarà fatta, in concerto con l’Autorità Marittima, in funzione di criteri stabiliti dall’Amministrazione Comunale con apposita Delibera di Giunta.

Gli utenti di tali posti non saranno soggetti al pagamento della tariffa d’ormeggio, ma dovranno corrispondere solo quanto richiesto dal concessionario per i servizi accessori di cui dovessero usufruire. I conduttori delle imbarcazioni da pesca dovranno comunque sottoscrivere l’accettazione del presente Regolamento.

ART. 8

POSTI DI ORMEGGIO AD USO PUBBLICO O DI TRANSITO

Così come indicato nel precedente articolo 6, nel Canale sono previsti tratti di banchina destinati ad uso pubblico o di transito.

L’unità in transito che giunge nel Canale per avaria o per cause di forza maggiore, potrà utilizzare gli ormeggi destinati all’uso pubblico, qualora venisse in sua disponibilità al momento del suo ingresso.

La sosta sarà gratuita per un periodo massimo di 24 ore.

Durante tale periodo le imbarcazioni sono comunque tenute al pagamento delle tariffe in vigore per i servizi accessori, approvate dall’Amministrazione Comunale e comunicate all’Autorità Marittima; decorso il periodo sopra citato gli utenti sono tenuti al pagamento delle tariffe per la sosta.



COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI

UFFICIO TECNICO

AREA URBANISTICA, AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Piazza Moro 1, 09010 S. ANNA ARRESI - Tel. 0781.9669211/213 Fax. 0781.966384
mail : e.figus@comune.santannaarresi.ca.it/urbanistica@comune.santannaarresi.ca.it
P.IVA 01351570922 C.F. 81001910926

**BENVENUTI A
SANT'ANNA
ARRESI
CITTÀ DELLA
MUSICA
E DEL VINO.**

L'utente non potrà comunque sostare nel posto in transito assegnatogli per un periodo consecutivo di ormeggio superiore ai tre giorni.

Il diritto al posto di ormeggio di transito si interrompe non appena l'imbarcazione si allontana dallo stesso.

ART. 9

INQUINAMENTI AMBIENTALI E ACUSTICI

Nelle aree a terra, pontili, banchine e specchi acquei in concessione è vietato:

- a meno di specifica autorizzazione preventiva dell'Autorità Marittima e della Direzione, l'uso di generatori, le prove di motori e qualsiasi altra operazione che generi rumore molesto prima delle ore 9.00 e dopo le 22.00, nonché dalle ore 13.00 alle ore 16.00 e, in maniera permanente l'uso di proiettori e sirene;
- l'abbandono o il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti ed ogni altra sostanza, sia in acqua che sulle banchine e pontili. Per i rifiuti devono essere usati esclusivamente gli appositi contenitori di cui il canale è corredato, mentre per i rifiuti liquidi, così come per esigenze personali devono essere usati i locali igienici esistenti a terra, salvo che l'imbarcazione sia dotata di specifiche attrezzature a tenuta stagna per raccogliere liquami o a distruzione chimica;
- il lavaggio di scafo, coperta e relative attrezzature, nonché di alberature, vele e relativi accessori;
- l'uso di impianti igienici di bordo con scarico diretto a mare;
- l'abbandono ovunque di accumulatori elettrici esausti;
- lo svuotamento di acqua di sentina, la pulizia di serbatoi e delle casse carburanti ed oli; la sostituzione dell'olio dei motori può essere effettuata, depositando gli oli usati negli appositi contenitori;
- la pesca e la balneazione nel canale, nonché il lavaggio delle stoviglie in banchina o sui pontili; ingombrare con oggetti, materiali, tenders o altro le banchine, i moli e i pontili; gli animali domestici sono ammessi nell'area del canale (eventualmente solo per il tempo necessario al loro imbarco e sbarco). In ogni caso dovranno essere prese tutte le opportune precauzioni al fine di evitare che la loro presenza possa arrecare molestia o disagio e insudiciare i pontili e le banchine;
- è inoltre tassativamente vietato a bordo delle imbarcazioni e nell'area in concessione l'uso di barbecue o bracieri;
- è vietato ormeggiare qualsiasi tipo di unità ad una distanza inferiore a 50 mt dalle griglie poste sull'aspirazione delle pompe utilizzate dall'Atisale SpA.

ART. 10

PRESCRIZIONI E VERIFICHE CONCERNENTI LA SICUREZZA

Le imbarcazioni degli utenti devono essere in regola con le vigenti disposizioni di legge relative al naviglio da diporto nazionale ed estero e devono essere efficienti ai fini della sicurezza in navigazione e stazionamento.

In particolare deve essere evitata ogni anormale predisposizione che possa determinare il pericolo di incendio e la possibilità di arrecare danni alle imbarcazioni vicine o alle strutture di terra (banchine, ancoraggi, funi, catenaria etc).



COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI

UFFICIO TECNICO

AREA URBANISTICA, AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Piazza Moro 1, 09010 S. ANNA ARRESI - Tel. 0781.9669211/213 Fax. 0781.966384
mail : e.figus@comune.santannaarresi.ca.it/urbanistica@comune.santannaarresi.ca.it
P.IVA 01351570922 C.F. 81001910926

**BENVENUTI A
SANT'ANNA
ARRESI
CITTÀ DELLA
MUSICA
E DEL VINO.**

La Direzione avrà la facoltà di stabilire eventuali norme di sicurezza aggiuntive rispetto a quelle stabilite dall'Autorità Marittima per assicurare la migliore gestione del Canale - Approdo. Rimangono ferme le prerogative regolamentari dell'Autorità Marittima.

L'utente deve osservare inoltre le seguenti disposizioni a carattere preventivo e generale:

- i proprietari delle unità che ormeggiano nel Canale, dotate di serbatoi di carburante amovibili devono, al termine della manovra di ormeggio, sbarcare quest'ultimi;
- i proprietari delle unità che ormeggiano nel Canale, dotate di serbatoi di carburante non amovibili, al termine della manovra di ormeggio, devono chiudere tutte le valvole di intercettazione del carburante, chiudere tutte le prese a mare e scollegare le batterie,
- prima della messa in moto del motore, l'utente deve provvedere all'areazione del motore;
- gli estintori di bordo devono essere rispondenti ai regolamenti in vigore, in numero adeguato ed in perfetta efficienza;
- gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento, isolamento e manutenzione, tranne in caso di barche che vanno al cantiere in rimessaggio per effettuare adeguamenti e riparazioni ai detti impianti o di unità reduci da sinistri ed accostatesi a seguito degli stessi;
- le imbarcazioni ormeggiate non devono detenere alcuna sostanza pericolosa e suscettibile di esplosione, oltre i fuochi regolamentari di sicurezza (razzi, fuochi a mano, etc) e combustibili necessari all'uso. Le installazioni e gli apparecchi predisposti per i combustibili devono essere conformi al regolamento in vigore in funzione della categoria dell'imbarcazione;
- in caso di incendio a bordo di un'imbarcazione, sia da parte del personale della stessa che di quello delle imbarcazioni vicine, deve farsi il possibile per lo spegnimento ed isolamento delle fiamme, avvisando nel contempo rapidamente la Direzione, che informerà subito le autorità competenti. In particolare l'imbarcazione incendiata deve essere immediatamente isolata, a cura della Direzione o del proprietario;
- ogni imbarcazione, prima di ormeggiarsi, deve controllare che non esistano residui di perdite di idrocarburi in sentina e che non vi siano in atto perdite degli stessi;
- in caso di versamento di idrocarburi sul piano d'acqua o sulla banchina, moli o pontili, l'utente deve immediatamente avvisare la Direzione, nonché l'Autorità Marittima, provvedendo nel contempo a iniziare con i mezzi a sua disposizione, la bonifica della zona interessata e ad informare il personale delle imbarcazioni vicine e quanti si trovano sul luogo. La bonifica della zona interessata sarà effettuata, sotto il controllo della locale Autorità Marittima, della Direzione con proprio personale e materiale in dotazione a spese dell'utente. L'intervento di bonifica sarà effettuato a cura della Direzione anche nei casi in cui non sia individuato l'utente responsabile e lo sversamento risulti causato da ignoti.

ART. 11 ISPEZIONI

L'Autorità Marittima potrà disporre che siano effettuate, da parte del personale della Direzione del Canale-Approdo, ispezioni a bordo delle imbarcazioni ormeggiate per accertare che esse siano in perfetta efficienza per la sicurezza ed in regola con le prescrizioni emanate dalla stessa Autorità e quelle contenute nel presente Regolamento.

Le imbarcazioni risultate non in regola, all'esito dei predetti controlli, potranno essere allontanate dalla zona in Concessione su parere favorevole dell'Autorità Marittima.



COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI

UFFICIO TECNICO

AREA URBANISTICA, AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Piazza Moro 1, 09010 S. ANNA ARRESI – Tel. 0781.9669211/213 Fax. 0781.966384
mail : e.figus@comune.santannaarresi.ca.it/urbanistica@comune.santannaarresi.ca.it
P.IVA 01351570922 C.F. 81001910926

**BENVENUTI A
SANT'ANNA
ARRESI
CITTÀ DELLA
MUSICA
E DEL VINO.**

ART. 12 ASSICURAZIONE

L'imbarcazione dell'utente dovrà essere in regola con la normativa in vigore in materia di assicurazione obbligatoria per responsabilità civile verso terzi.

La Direzione potrà chiedere adeguata integrazione, qualora la copertura assicurativa sia ritenuta insufficiente o non corrisponda alle prescrizioni sopracitate.

ART. 13 ESERCITAZIONI

È previsto periodicamente lo svolgimento di una esercitazione dei servizi antincendio e antinquinamento effettuati a cura della Direzione con la presenza e collaborazione dell'Autorità Marittima.

ART. 14 ACCESSO VIA TERRA E CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

L'accesso veicolare nell'area in concessione, limitrofa al Canale – Approdo, e la circolazione al suo interno sono disciplinate dal Codice della Strada, dall'Autorità Marittima con proprie ordinanze e dal Comune in qualità di concessionario.

È severamente vietato l'accesso di qualsiasi veicolo, motociclo, mezzo di sollevamento e lavoro, nonché mezzi adibiti al trasporto di imbarcazioni, all'interno dell'area del Canale, salvo i mezzi espressamente autorizzati dalla Polizia Municipale Comunale in concerto con l'Autorità Marittima e la Direzione del Canale – Approdo e in ogni caso per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni per le quali è stata rilasciata l'autorizzazione.

Gli utenti possono sostare e fermare i veicoli esclusivamente nelle zone a ciò destinate; dovranno tenere una velocità moderata (e comunque non superiore a 5 Km/h) ed evitare di usare segnali acustici ove non strettamente necessario. In generale, dovranno tenere tutti gli altri comportamenti imposti e resi noti dall'apposita segnaletica stradale apposta a cura della Direzione.

ART. 15 SERVIZI PORTUALI

15.1 Servizi portuali

È prevista la fornitura agli utenti, da parte della Direzione del Canale – Approdo e nella misura compatibile con le disponibilità e le richieste, dei seguenti servizi portuali.

15.2 Servizi generali

- ormeggio;
- pulizia dei pontili e delle banchine;
- pulizia specchio acqueo;
- illuminazione pubblica;
- fari di ingresso;
- manutenzione ordinaria degli impianti e arredi;



COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI

UFFICIO TECNICO

AREA URBANISTICA, AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Piazza Moro 1, 09010 S. ANNA ARRESI – Tel. 0781.9669211/213 Fax. 0781.966384
mail : e.figus@comune.santannaarresi.ca.it/urbanistica@comune.santannaarresi.ca.it
P.IVA 01351570922 C.F. 81001910926

**BENVENUTI A
SANT'ANNA
ARRESI
CITTÀ DELLA
MUSICA
E DEL VINO.**

15.3 Servizi accessori

- somministrazione di acqua (non per uso potabile)
- erogazione energia elettrica in orari prestabiliti;
- ritiro rifiuti;
- deposito oli esausti;
- servizio vigilanza notturna;
- assistenza all'ormeggio.

La somministrazione di acqua può avvenire solo con l'uso dei dispositivi di erogazione predisposti in banchina.

La somministrazione di energia elettrica può avvenire solo attraverso l'uso di dispositivi di erogazione predisposti in banchina; i terminali di distribuzione potranno essere aperti solo dal personale del Canale e ogni tentativo di allaccio in forma diversa verrà perseguito; il personale della Direzione sarà sempre a disposizione per informare e coadiuvare gli utenti per un corretto allaccio.

ART. 16 ATTIVITÀ COMMERCIALI E PROFESSIONALI

Nello specchio acqueo e negli spazi a terra inclusi nell'area in concessione è vietato lo svolgimento di ogni tipo di attività commerciale o professionale, pubblicitaria, promozionale o di manutenzione, non autorizzato dalla Direzione del Canale – Approdo. L'autorizzazione è rilasciata previa comunicazione all'Autorità competente.

ART. 17 TARIFFE

Le tariffe relative alla gestione del Canale – Approdo sono stabilite annualmente dall'Amministrazione Comunale concessionaria e comunicate all'Autorità Marittima.

All'Autorità Marittima compete l'assenso per quanto concerne le tariffe per i transiti di cui al precedente articolo 8.

La riscossione avviene, nelle forme di legge, a cura del concessionario.

Le tariffe sono stabilite con i seguenti pesi percentuali: il 40% per la sosta e il 60% per i servizi accessori.

Ad eccezione delle agevolazioni/esenzioni di cui al successivo articolo 18, gli utenti sono tenuti al pagamento di entrambe le tariffe.

Per le aree e gli spazi a terra si fa riferimento alle tariffe TOSAP dell'anno in corso.

ART. 18 AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Agli utenti residenti nel Comune di Sant'Anna Arresi si applica una riduzione delle tariffe annuali e stagionali pari al 20%.

Il cetolo peschereccio locale di cui al precedente articolo 7, è esentato dal pagamento della tassa per la quota parte riguardante la sosta (40%), mentre per l'erogazione, a richiesta, dei servizi accessori, si applica la quota parte (60%) prevista per i residenti.

La tassa è dovuta per i giorni di servizio dichiarati al momento della richiesta.



COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI

UFFICIO TECNICO

AREA URBANISTICA, AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Piazza Moro 1, 09010 S. ANNA ARRESI – Tel. 0781.9669211/213 Fax. 0781.966384
mail : e.figus@comune.santannaarresi.ca.it/urbanistica@comune.santannaarresi.ca.it
P.IVA 01351570922 C.F. 81001910926

**BENVENUTI A
SANT'ANNA
ARRESI
CITTÀ DELLA
MUSICA
E DEL VINO.**

Gli utenti in transito secondo la definizione di cui al precedente articolo 8, sono esentati dal pagamento della tassa per la quota parte riguardante la sosta (40%) per le prime 24 ore di presenza. Deve essere comunque corrisposta la tariffa stabilita per la quota parte (60%) riguardante i servizi accessori (tariffa giornaliera), secondo la classe di appartenenza e il periodo in cui il transito si verifica.

Agli enti pubblici e privati, le associazioni senza finalità di lucro (ONLUS) operanti nel territorio comunale, purchè legalmente costituite, riconosciute, aderenti o affiliate a federazioni e organismi a livello sovracomunale, che abbiano come scopo statutario attività di promozione nel settore della nautica e che non svolgano direttamente e indirettamente attività commerciali, che sottoscrivano con il Comune convenzioni di collaborazione volontaria previste all'articolo 2 capoverso 4, si applica la stessa riduzione prevista per i residenti pari al 20%.

La Giunta Comunale a cui è demandata l'accettazione della proposta di collaborazione, stabilirà termini e modalità di convenzionamento e il numero di posti barca da assegnare.

Il numero massimo di posti barca destinabili alle convenzioni non potrà comunque superare le 25 unità in tutto il Canale.

Alle attività balneari si applica una riduzione sulle tariffe pari al 10%.

La Giunta Comunale, a fronte di stazionamento nel Canale – Approdo per periodi limitati e non coincidenti con la stagione estiva, di imbarcazioni facenti capo a operatori turistici o a fronte di regate, manifestazioni nautiche, raduni che promuovono l'immagine del territorio, potrà prevedere nel piano tariffario di ogni esercizio specifiche agevolazioni.

ART. 19 ESECUTIVITÀ ED ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento diverrà esecutivo unitamente all'atto di adozione, dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune nei tempi di legge. L'entrata in vigore è subordinata all'approvazione del Capo di Circondario Marittimo competente per territorio.